



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 17/10/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 26 settembre 2013. n. 56

Aggiornamento, per modica non sostanziale, della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 13/01/2010 del Servizio Ecologia - Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata a "Molini e Pastificio F. Divella S.p.A." e successive determinazioni - Fasc.79MOD3.

L'anno 2013 addì 26 del mese di Settembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore U.O. dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Premesso inoltre che il Gestore è in possesso dei seguenti provvedimenti:

- Determina Dirigenziale n. 623 del 21/09/2010 della Provincia di Bari di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Determina Dirigenziale n. 1 del 13/01/2010 della Regione Puglia – Servizio Ecologia di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Determina Dirigenziale n. 23 del 02/05/2012 della Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale di aggiornamento, per modifica sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Determina Dirigenziale n. 210 del 05/08/2013 della Regione Puglia – Servizio Ecologia di valutazione di impatto ambientale coordinata all’aggiornamento, per modifica sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Atteso che:

- con nota del 07 Agosto 2013, acquisita al prot. n. 3457 del 08/08/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore “MOLINI E PASTIFICIO F. DIVELLA S.p.A.” presentava istanza, ai sensi dell’art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, relativamente a:

ampliamento deposito granario (sili granari).

La comunicazione era corredata dai seguenti elaborati:

- tavola relativa alla planimetria generale;
- tavola relativa all’ampliamenti;
- tavola dei prospetti;
- relazione tecnica;
- CD;
- la Regione Puglia – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 3469 del 09/08/2013, chiedeva alla competente Provincia di Bari, di far pervenire nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, ossia entro 45 giorni successivi alla comunicazione del Gestore, il necessario parere in materia di disciplina VIA;
- con nota acquisita al prot. n. 3502 del 13/08/2013, il Gestore inoltrava copia del bonifico effettuato, secondo quanto disciplinato all’Allegato III del DM 24 Aprile 2008, presso il Servizio Rischio Industriale, per la tariffa istruttoria relativa alla modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, pari a 2.000 €.

Considerato che:

- con nota prot. n. 158001 del 25/09/2013, acquisita al prot. n. 4010 del 25/09/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, la Provincia di Bari ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in materia di VIA, ai sensi della DGRP n. 648/2011, ritenendo che “la modica avanzata dall’azienda non deve ritenersi modica sostanziale. Nelle successive fasi di realizzazione della proposta l’azienda avrà cura di osservare quanto di seguito:
- Nella fase di costruzione del silo, tutte le terre e rocce di scavo ricavate con lo sbancamento, se non direttamente utilizzate nell’ambito dell’opera in questione senza necessità di preventivo trattamento (art. 186 parte IV D.Lgs. 152/06) devono essere considerati rifiuti e smaltiti opportunamente.
- Nella fase di sbancamento e costruzione è necessario che l’azienda metta in atto delle misure tendenti a diminuire l’entità delle polveri diffuse in atmosfera: ad esempio un sistema di irrorazione tramite manichette di acqua nebulizzata od altro dispositivo equivalente.

- Per il contenimento dei consumi di acqua è opportuno che l'azienda utilizzi per l'abbattimento delle polveri acqua piovana opportunamente trattate.”;
- La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
- non sono previste variazioni significative del quadro delle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e gestione rifiuti prodotti, già autorizzati con D.D. n. 1 del 13/01/2010 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti;
- la realizzazione del nuovo silo non comporta una variazione della quantità del grano in ingresso o aumento dei prodotti finiti già autorizzati con D.D. n. 1 del 13/01/2010 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti, ma ha solo la funzione di garantire una maggior autonomia dello stabilimento, necessaria a sopperire eventuali interruzioni di lunga durata di fornitura di grano da parte di terzi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Precisato che il presente provvedimento integra ed aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 13/01/2010 del Servizio Ecologia e successivamente aggiornata con Determina Dirigenziale n. 23 del 02/05/2012 della Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale e Determina Dirigenziale n. 210 del 05/08/2013 della Regione Puglia – Servizio Ecologia.

Preso atto che, il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, non modifica la scadenza dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 1 del 13 gennaio 2010, ovvero anni 6 (sei) dalla notifica di detto provvedimento.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la seguente modifica:

- ampliamento deposito granario (Silos Granari in Cemento Armato)

di stabilire che:

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con DD n. 1/2010 del Servizio Ecologia ed aggiornata con DD n. 23/2012 del Servizio Rischio Industriale e DD n. 210/2013 del Servizio Ecologia;
- il Gestore dovrà dare attuazione a tutte le prescrizioni indicate nel parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 158001 del 25/09/2013 della Provincia di Bari;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al Gestore, derivanti dalla DD n. 1/2010 del Servizio Ecologia, successivamente aggiornata con DD n. 23/2012 del Servizio Rischio Industriale e DD n. 210/2013 del Servizio Ecologia;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 1/2010 del Servizio Ecologia, a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione ambientale sino alla scadenza del presente provvedimento.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "MOLINI E PASTIFICIO F. DIVELLA S.p.A" con sede in Rutigliano alla Zona Industriale - Via Adelfia;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Rutigliano, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BA, alla ASL competente per territorio, all'Autorità di Bacino della Regione Puglia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore U.O.

Ing. Daniela Battista

Il Dirigente d'Ufficio

Dott. Giuseppe Maestri

---